**Schema di disciplinare di gara**

Allegato a

**Procedura di gara europea aperta per l’affidamento dei** **lavori [*specificare intervento*]**

**di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - O.C.S.R. n. [\*] del [\*]**

[PREMESSE 3](#_Toc191978804)

[PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA 4](#_Toc191978805)

[1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4](#_Toc191978806)

[1.1 La piattaforma telematica di negoziazione 4](#_Toc191978807)

[1.2 Dotazioni tecniche 5](#_Toc191978808)

[1.3 Identificazione 6](#_Toc191978809)

[1.4 Pubblicità 6](#_Toc191978810)

[2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6](#_Toc191978811)

[2.1 Documenti di gara 6](#_Toc191978812)

[2.2 Chiarimenti 8](#_Toc191978813)

[2.3 Comunicazioni 8](#_Toc191978814)

[3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9](#_Toc191978815)

[3.1 Fonti di finanziamento 11](#_Toc191978816)

[3.2 Durata 11](#_Toc191978817)

[3.3 Revisione dei prezzi, anticipazione del prezzo e premio di accelerazione 11](#_Toc191978818)

[3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione 12](#_Toc191978819)

[4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 13](#_Toc191978820)

[5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 15](#_Toc191978821)

[6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 18](#_Toc191978822)

[6.1 Requisiti di idoneità professionale 18](#_Toc191978823)

[6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa 19](#_Toc191978824)

[6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 20](#_Toc191978825)

[6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili 21](#_Toc191978826)

[7. AVVALIMENTO 21](#_Toc191978827)

[8. SUBAPPALTO 22](#_Toc191978828)

[9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 23](#_Toc191978829)

[10. GARANZIA PROVVISORIA 26](#_Toc191978830)

[11. SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO] 28](#_Toc191978831)

[12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 29](#_Toc191978832)

[13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 29](#_Toc191978833)

[13.1 Regole per la presentazione dell’offerta 29](#_Toc191978834)

[14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 30](#_Toc191978835)

[15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 31](#_Toc191978836)

[15.1 Domanda di partecipazione e procura 31](#_Toc191978837)

[15.1.1. Indicazioni per la compilazione del DGUE 37](#_Toc191978838)

[15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 37](#_Toc191978839)

[15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca 37](#_Toc191978840)

[15.3 Documentazione in caso di avvalimento 37](#_Toc191978841)

[15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 37](#_Toc191978842)

[15.5 Misure di prevenzione della corruzione 38](#_Toc191978843)

[16. OFFERTA TECNICA 41](#_Toc191978844)

[17. OFFERTA ECONOMICA 41](#_Toc191978845)

[18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 42](#_Toc191978846)

[18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 42](#_Toc191978847)

[18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 43](#_Toc191978848)

[18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica e dell’offerta tempo, ove prevista 44](#_Toc191978849)

[18.4 Metodo di calcolo dei punteggi 45](#_Toc191978850)

[19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 45](#_Toc191978851)

[20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 45](#_Toc191978852)

[21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 46](#_Toc191978853)

[22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 46](#_Toc191978854)

[23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 47](#_Toc191978855)

[24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 48](#_Toc191978856)

[25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 48](#_Toc191978857)

[26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 50](#_Toc191978858)

[27. CODICE DI COMPORTAMENTO 50](#_Toc191978859)

[28. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ 50](#_Toc191978860)

[29. ACCESSO AGLI ATTI 51](#_Toc191978861)

[30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 51](#_Toc191978862)

[31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 51](#_Toc191978863)

**PREMESSE**

Con decisione di contrarre n. [*specificare il tipo di atto*] del … [*indicare*], questa Amministrazione ha deciso di affidare [*indicare i lavori richiesti*] conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» *[ indicare eventualmente altro d.m. di riferimento applicabile*].

*N.B. Occorre considerare eventuali ulteriori CAM vigenti ove pertinenti in relazione allo specifico oggetto dell’appalto.*

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dall’O.C.S.R. [*specificare ordinanze di riferimento*], dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” (nel prosieguo, anche Codice o Codice dei contratti), dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto (di seguito, per brevità, CSA), dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo www … [*indicare*].

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La documentazione tecnica posta a base di gara, redatta da [*indicare*] è stata approvata con Determinazione n. [*indicare*] del [*indicare*] e validata ai sensi dell’art. 42, comma 4, del Codice dal Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis e dell’allegato I.3 del Codice, il presente bando è pubblicato nel rispetto del termine di tre mesi dall’approvazione del progetto esecutivo (o eventualmente del progetto di fattibilità tecnico economica per i casi previsti dall’art. 41 comma 5-bis del Codice) intervenuta in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*indicare*].

La durata del procedimento è prevista pari a [\*] mesi dalla pubblicazione del bando [*il termine massimo è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3*].

**Stazione appaltante** ………………………….. – C.F. …………………………..

con sede in………………………….. Via………………………….. Telefono…………………………..

Email: ………………………….. PEC: …………………………..

**Luogo di esecuzione** .......................................[codice NUTS]

**CIG**………………………… **CUI** ….……….. **CUP** *[indicare solo se obbligatorio]*

***[In caso di suddivisione in lotti***]

lotto 1 NUTS ............... CIG ........................ CUI …………….. CUP…………………. *[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 NUTS............... CIG ........................ CUI …………….. CUP……………………[*indicare solo se obbligatorio*]

Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell’art. 15 del Codice è [*indicare nome e cognome e indirizzo e-mail*].

Il **Responsabile per la fase di affidamento** è ….. [*se previsto*] [*indicare nome, cognome e indirizzo e-mail*].

Il Direttore dei lavori è……[*se individuato dalla stazione appaltante internamente tra il proprio personale*] [*indicare, nome e cognome*]

*N.B. La nomina del Direttore dei lavori dovrà avvenire nel rispetto dei divieti di cui all’art. 34, comma 4, del d.l. n. 189/2016. Si rammenta, inoltre, che l’art. 114 del Codice, rubricato “Direzione dei lavori e dell’esecuzione del contratto”, impone alle stazioni appaltanti di nominare, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9. Si ritiene pertanto opportuno, in conformità al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.05.2021, specificare in atti se la stazione appaltante intenda nominare il direttore dei lavori internamente o esternamente e nel primo caso occorre indicarne il nominativo. Si rammenta, inoltre la necessità di assicurare che la nomina avvenga nel rispetto dei divieti di cui all’art. 34, comma 4 del d.l. 189/2016, secondo cui il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.*

**PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA**

In applicazione dell’art. 32 del d.l. n. 189/2016, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall’art. 3 dell’Accordo suindicato. Si precisa, inoltre, che dovranno essere trasmessi all’Anac, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia:

1. Atti inerenti alla costituzione della commissione giudicatrice:

1. provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
2. dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
3. CV dei commissari;
4. elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.

2. Atti inerenti all’aggiudicazione:

1. provvedimento di aggiudicazione;
2. atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 110 del Codice;
3. DGUE sottoscritto dall’operatore economico aggiudicatario;
4. domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall’operatore economico aggiudicatario.
5. Verbali di gara.

3. Atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:

1. proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
2. contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l’espletamento delle attività e, in particolare, i verbali di gara

# PIATTAFORMA TELEMATICA

# La piattaforma telematica di negoziazione

*NB: La stazione appaltante deve ricorrere a una piattaforma tra quelle presenti nel Registro delle piattaforme certificate, tenuto dall’Anac ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.*

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
* utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato … [*indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche*].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

[***Facoltativo***] L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento … [*indicarne il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico*], che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte … [*in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la Piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00*].

# Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento … [*indicarne il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico*], che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
5. un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
6. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
7. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
   1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
   2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
   3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

# Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

[***Facoltativa***] Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate [*inserire le modalità per richiedere assistenza, ad esempio contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero ... nei seguenti orari ... oppure inviando un’e-mail al seguente indirizzo* …].

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

[***Facoltativa***] Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate [*inserire le* modalità *per richiedere assistenza, ad esempio* contattando il call center *ovvero il servizio a ciò deputato* al numero *... nei seguenti orari ... oppure inviando un’e*-mail *al seguente indirizzo …*].

# Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

* GUUE - n. avviso …. del ….. (trasmesso in data ……);
* Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;
* sito istituzionale della stazione appaltante [*specificare*].

# DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

# Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. *“*Protocollo quadro di legalità” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012,190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”);
4. Documentazione tecnica [*elencare specificamente la documentazione*]

Ad esempio:

* Capitolato descrittivo e prestazionale;
* Schema di Contratto;
* Progetto esecutivo approvato [*specificare*] e con decreto del direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma [*specificare USR ed estremi del provvedimento*];
* Capitolato informativo;

*N.B. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 43 del Codice, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su ediﬁci di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Ai sensi del comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9, di cui al comma 4.*

*A decorrere dal 1° gennaio 2025, dunque, la documentazione di gara dovrà essere integrata con riferimento all’utilizzo della metodologia BIM. Conseguentemente andranno integrati anche i capitoli del disciplinare relativi al contenuto dell’offerta tecnica con riferimento all’offerta di gestione informativa e ai relativi criteri di valutazione.*

*Si evidenzia che il decreto correttivo ha apportato numerose modifiche in relazione all’obbligo in questione. Tra queste rilevano, in particolare, le modifiche apportate all’Allegato I.7 al Codice, che, tra l’altro, definisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre: qualora vengano impiegati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione debba, altresì, contenere il* ***capitolato informativo****.*

*Per la* ***disciplina transitoria****, l’art. 225-bis, comma 2, introdotto dal decreto correttivo, dispone che “le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni* ***non si applicano*** *ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’articolo 14* ***già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali*** *ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’allegato I.7”. Inoltre, l’art. 2* ***dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 214 del 23 dicembre 2024*** *(“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”) prevede la sospensione dell’obbligo, previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall’articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi* ***su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo*** *sino al 30 giugno 2025*.

*Per l’attuazione delle disposizioni, trova applicazione l’allegato I.9, come novellato. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l’adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a: a) definire ed attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale; b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali; c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all’esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell’ente concedente.*

*Le stazioni appaltanti nominano un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali e, per ogni intervento, un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all’articolo 15 del codice.*

1. Schema di domanda di partecipazione;
2. Documento di gara unico europeo;
3. Codice di comportamento dei dipendenti;
4. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa [indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione];
5. [**Eventuale**] Schema di accordo di collaborazione di cui all’articolo 82- bis del Codice, fermo restando che l’accordo non sostituisce non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti;

*N.B. L’art. 82-bis del Codice, introdotto dal decreto correttivo, prevede la facoltà di inserire nei documenti di gara uno schema di un accordo di collaborazione plurilaterale, redatto in coerenza con l’allegato II-6-bis, con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1 del Codice, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo.*

1. [*indicare eventuali altri allegati, quali modello/schema per la presentazione dell’offerta economica/lista prezzi/dettaglio economico/ulteriori Protocolli di legalità adottati dalla S.A.; modello/schema dichiarazione sussistenza conflitto di interessi; modello/schema dichiarazione titolare effettivo; etc*.].

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi », e delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al\_\_\_\_\_\_[*indicare eventuali ulteriori CAM previsti in ragione della tipologia dell’appalto*].

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: … [*indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione*] e sulla Piattaforma … [http://www](http://www/) [*indicare l’apposita sezione*].

# Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno [*indicare il numero di giorni, ad esempio 10*] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [indicare la Sezione/Area ovvero il link all’area chiarimenti], previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana [*in alternativa in caso di bilinguismo*] Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana [*e, o specificare*] … [*indicare l’altra lingua*].

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni [*in alternativa 4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto*] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma … [*indicare l’apposita* *sezione*] e sul sito istituzionale ... [*indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti*]. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

[*Eventuale, se la Piattaforma lo consente*] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

# Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento [***N.B. ove consentito***], la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

# OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di [*breve descrizione dell’intervento*].

Il presente appalto è costituito da un unico lotto poiché [*specificare ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti – ad esempio: i lavori sono strettamente interdipendenti tra loro e, pertanto, la suddivisione avrebbe comportato un’eccessiva difficoltà di esecuzione dell’appalto da un punto di vista tecnico. Inoltre, l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per diversi lotti avrebbe rischiato seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto in modo unitario e coordinato*].

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € [*specificare in numeri*] ([*specificare in lettere*]), esclusa IVA, di cui:

* € *[specificare in numeri]*(*[specificare in lettere]*) per lavori soggetti a ribasso;
* € *[specificare in numeri]*(*[specificare in lettere]*) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, come dettagliati in apposito elaborato di progetto.
* € *[specificare in numeri]*(*[specificare in lettere]*) per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.

L’importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € *… [indicare l’importo]* calcolati sulla base dei seguenti elementi … *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione].*

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso**. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

L’importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a €… [*indicare l’importo*]

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono *... [fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato]*. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

L’importo complessivo è al netto diIva.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati, ai sensi dell’Allegato I.01, sono *... [fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato]*.

Ai sensi dell’allegato I.01, art. 2, lett. a) del Codice, l'attività da eseguire è così identificata:

* Codice ATECO [specificare];
* CPV: [specificare].

*N.B. Il decreto correttivo ha modificato l’art. 11 del Codice introducendo l’allegato I.01 che disciplina i criteri e le modalità per l’individuazione del contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e veriﬁca della dichiarazione di equivalenza delle tutele. In particolare, ai sensi dell’allegato I.01, art. 2, lett. a), le stazioni appaltanti identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre. Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 11, in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti iniziali di gara il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.*

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso, ai sensi dell’art. 5, dell’allegato I.01, per consentire di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, **gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta**.

*Ai sensi dell’art. 11, come novellato, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. In tal caso, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’Allegato I.01.*

L’importo complessivo è al netto diIva.

*N.B. La stazione appaltante deve dettagliare, nel bando o in un apposito allegato, le modalità di calcolo della base d’asta, esplicitando le componenti e le relative quantità che hanno condotto all’importo complessivo.*

Le lavorazioni oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate, con i seguenti relativi importi. La lavorazione prevalente è quella relativa …. [*specificare*].

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lavorazione** | **Cat. e Class.** | **Importo lavori** | **Importo sicurezza** | **Incidenza** | **Prevalente/**  **scorporabile** | **Subappaltabile** |
| …. | …. | €…… | €…… | ………% | P/S |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |  |  |  |  |

***[in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente]***

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri …. [*indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese*].

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NUMERO** | **OGGETTO DEL LOTTO** | **CIG** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

*[Ripetere per ogni lotto]*

Lotto n...........[*indicare il numero di lotto*] CIG ................................

***[ripetere le informazioni precedenti per ogni lotto]***

# Fonti di finanziamento

L’appalto è finanziato con …………. [*interamente con i fondi stanziati per la ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dell’O.C.S.R. n. … del …*.].

# Durata

Il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in n. [*specificare*] giorni naturali, successivi e continui decorrenti [*indicare il termine iniziale: dalla data di consegna dei lavori. In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto*].

È autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 8 del Codice, ai sensi dell’ordinanza speciale……..[*indicare la specifica ordinanza*] ovvero per i seguenti motivi indicati nella decisione a contrarre:………….[*indicare le ragioni ivi comprese quelle d’urgenza*].

# Revisione dei prezzi, anticipazione del prezzo e premio di accelerazione

N.B. L’Allegato II.2-bis introdotto dal decreto correttivo reca una disciplina puntuale dell’applicazione delle clausole di revisione in attuazione del novellato art. 60 del Codice. L’articolo 3 disciplina le modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti **monitorino l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali**, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi. Ai sensi del comma 2, tali clausole sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II dell’Allegato per gli appalti di lavori, superi, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Il successivo comma 3 prevede che le clausole si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola di revisione. L’articolo 4 reca la disciplina per il calcolo dell’indice sintetico revisionale ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori. In particolare, l’indice sintetico, da individuarsi ad opera del progettista in sede di elaborazione del progetto a base di gara, è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Si specifica, in generale, che il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione. L’allegato stabilisce che l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, prevedendo, all’art. 6, comma 5, che i documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. L**a stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B**. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell’Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato.

**Per la disciplina transitoria**, l’art. 16 dell’Allegato II (**Disposizioni transitorie e finali**) così dispone: “1*. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano: a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice; (…) 2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a),* ***continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023***”.

***Revisione dei prezzi***

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al 3 per cento dell’importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all’articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti, secondo le modalità di cui all’Allegato II.2-bis. Le relative disposizioni sono dettagliate dall’art. [specificare] del capitolato.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione della clausola di revisione del prezzo, l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del Codice verrà monitorato con la seguente frequenza [*specificare indicando una frequenza comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto*].

***Anticipazione del prezzo***

Trovano applicazione le disposizioni concernenti l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 125, comma 1, del Codice, come dettagliate nell’art. [*specificare*] del capitolato speciale. In particolare, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al [*specificare tra: 20 per cento o la percentuale più alta, fino al 30 per cento*] calcolata sull’importo dell’intero contratto.

***Premio di accelerazione***

[***Obbligatorio***] Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo secondo le seguenti soglie progressive: [*specificare*].

*N.B. Ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del Codice, come modificato dal decreto correttivo, la stazione appaltante stabilisce l’ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell’interesse all’esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto.*

Il premio è corrisposto, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

# Modifica del contratto in fase di esecuzione

[***In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi, le seguenti clausole***]

[***Facoltativo***]. **Affidamento di lavori analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice**: entro … [*indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale*], la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi lavori complementari conformi al progetto a base di gara consistenti nella ripetizione dei seguenti: … [*precisare le prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento e la relativa durata*], per un importo stimato complessivamente non superiore ad € … [*indicare l’importo*], al netto di Iva.

[***Facoltativo***] **Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto**: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

*N.B. Si rammenta che, secondo il Bando Tipo Anac n. 1/2023, essendo il cd. quinto d’obbligo riconducibile, ex art. 120, comma 9, del Codice alle modifiche opzionali di cui all’art. 120, comma 1, lett a), il relativo importo deve essere previsto negli atti di gara e deve essere computato nell’importo complessivo del contratto, qualora sia prevista negli atti di gara la variazione in esame. Se la facoltà non è prevista negli atti, il quinto d’obbligo non è attivabile.*

*Si evidenzia, altresì, che il decreto correttivo, ha sostituito, nell’art. 120, la lett. c) del comma 1 ed il comma 7, tipizzando, rispettivamente, le circostanze imprevedibili che costituiscono o meno varianti in corso d’opera.*

[***Facoltativo***] **Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice**: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: … [*indicare* *in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate*].

[***Facoltativo***] **Clausola di rinegoziazione**: …. [*ai sensi degli articoli 9 e 120, comma 8, del Codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze*]

[***Facoltativo***] **Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice**: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: … [*indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze*].

*[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative*] Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € ... [*indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti*], al netto di Iva *così suddiviso [In caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto*]:

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo complessivo (A+B)** |  |
| Importo per lavori complementari |  |
| Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento |  |
| *[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili]* |  |
| **Valore globale stimato** | *[somma di tutti gli importi]* |

*N.B. Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice dei contratti, il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell'appalto.*

# SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell’Allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma

2, lettere b) e c), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

*N**.B. Ai sensi dell’art. 67, come novellato, i consorzi stabili possano utilizzare i requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, per partecipare alle procedure di affidamento e ottenere l’attestazione di qualificazione. In particolare, il comma 1 viene integralmente sostituito, con conseguente abrogazione del comma 2, prevedendo che i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), siano disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104, fermo restando che, ai sensi dell’art. 132, comma 2, del Codice, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento.*

*L’obbligo di indicare per quali consorziati il consorzio concorre viene esteso ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi di imprese artigiane. Viene, altresì, chiarito che, se la consorziata designata è a propria volta un consorzio di cooperative o artigiani, anche quest’ultimo deve indicare per quale consorziata concorre (comma 4, n. 3).*

*Viene, inoltre, sostituito integralmente il comma 5, stabilendo che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui articoli 94 e 95 e nel rispetto di quanto previsto dal novellato comma 3, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.*

*Al comma 7, si ribadisce il divieto per una stessa impresa di partecipare a più di un consorzio stabile, al fine di preservare l’effettività del vincolo consortile e si specifica che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio; di tali requisiti, inoltre, deve essere fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA.*

[***Facoltativo***] Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara [*in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”*] in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”], in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro … giorni [*indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta*], dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

**[Facoltativo, in caso di suddivisione in lotti] Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti**

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. ... [*inserire numero massimo di lotti aggiudicabili*], lotti che saranno individuati sulla base del criterio … [*la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati*].

Tale limitazione è stata imposta perché …. [*Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice*]

**[Facoltativo] Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti**

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di … [*inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare*] lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per … [*indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico*].

Tale limitazione è stata imposta perché …. [*Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice*]

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si tiene conto …. [*la stazione appaltante individua quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possano essere considerati “il medesimo concorrente” (ad esempio con riferimento alle gare ad oggetto plurimo o unitario) e specifica se ha deciso di limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile*]

[**Facoltativo] Associazione di lotti al medesimo offerente**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. … [*indicare i lotti specifici*] al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: … [*indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa]*.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

[***Facoltativo***: *se la stazione appaltante richiede una forma giuridica specifica per i raggruppamenti*] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l’aggiudicazione, devono assumere la forma di … [*inserire la forma giuridica specifica*].

[***Facoltativo***: *se la stazione appaltante richiede specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti*] I raggruppamenti di operatori economici, nell’esecuzione dell’appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: …. [*inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive*].

# REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 99, comma 3-bis del Codice.

*Il nuovo comma 3-bis dell’art. 99 stabilisce: “In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”.*

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui sopra sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, comma 2, lett. b, c) e d) del Codice, i requisiti di cui sopra sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

***Altre cause di esclusione***

* Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
* Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all’**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all’art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice.
* La mancata accettazione delle clausole contenute nel “**Protocollo quadro di Legalità**” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come modificato dall’art. 5 dell’Accordo di Alta Sorveglianza del 22/07/2023, in particolare di quelle riprodotte nel successivo art. 30, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
* Sono esclusi inoltre gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione della domanda di partecipazione copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
* Sono esclusi anche gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto la relazione di cui all’articolo 1 comma 2 dell’Allegato II.3.

N.B. Al riguardo, nel segnalare che è in corso di valutazione l’opportunità di adottare un’Ordinanza commissariale in deroga all’obbligo per l’o.e. di rendere le dichiarazioni e gli impegni di cui all’Allegato II.3, si rinvia al paragrafo 2.5. della Nota illustrativa, ove sono state fornite alcune indicazioni, emerse dalla giurisprudenza, sulle modalità attuative delle clausole in questione, da tenere in considerazione nel redigere la documentazione di gara.

* Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

N.B. L’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs., ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 27. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività indicate, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle circostanze individuate dal medesimo articolo 27. Ai sensi del comma 10, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. Inoltre, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1 dell’art. 27, ovvero nel caso di possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, oltre a specifiche sanzioni, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a) si applica l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi.

# REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 99, comma 3-bis del Codice.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

*N.B. I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara. In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.*

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

l’operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;

gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;

la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;

la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;

l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell’art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

# Requisiti di idoneità professionale

**Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art.30, comma 6, del d.l. n. n.189/2016 e ss.mm.ii.**

Il requisito deve essere posseduto, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016, da tutti gli operatori economici impiegati nell’appalto, quindi anche da subappaltatori e imprese ausiliarie.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d’ufficio l’elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Si precisa che il requisito dell’iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, deve essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, compreso l’eventuale subappaltatore.

**Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività pertinenti con quella oggetto dell’appalto:** [specificare in base alle lavorazioni previste. N.B. *Ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato II.18, l’iscrizione al predetto registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativa ai lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili nella categoria OG 2, deve essere per le attività di “conservazione e restauro di opere d’arte”].*

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

AI fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

# Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

1. **Possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere** come indicate nella seguente tabella*:*

[*specificare*]

*N.B. L’art. 226, comma 3-bis, inserito dal decreto correttivo ha abrogato l’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che, tra l’altro, prevedeva che l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente potesse eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni.*

*Secondo l’indirizzo maggioritario, tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate,* ***devono considerarsi a qualificazione obbligatoria (si veda il parere del Supporto giuridico MIT n. 3255 del 30.01.2025)****, ovvero l’aggiudicatario, per eseguirle, deve essere in possesso della relativa qualificazione, oppure deve necessariamente ricorrere al subappalto, o ad altro o.e. in possesso delle relative SOA, pena l’esclusione dalla gara.*

*E‘ presente anche una tesi contraria secondo cui, in base al dettato normativo dell’articolo 30 e dell’articolo 2 comma 2 dell’Allegato II.12, nessuna categoria dovrebbe intendersi a qualificazione obbligatoria.*

*Attesa la novità della questione, è opportuno dettagliare tale aspetto nel disciplinare.*

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

N*.B. Inserire* ***le pertinenti indicazioni nel caso di eventuali lavorazioni di importo singolo inferiore a 150.000,00*** *in conformità alla disciplina dettata dall’art. 28 dell’allegato II.12 al Codice.*

Si precisa che:

* la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 5, dell’Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
* gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 17, comma 1, dell’Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell’ultravigenza dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell’attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell’attestazione, così come previsto dall’art. 16, comma 5, dell’Allegato II.12;
* i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

*N.B. - In caso di lavorazioni ricomprese nella categoria OS18-A, gli operatori che le eseguono devono essere in possesso anche dei requisiti di specializzazione previsti dall’art. 18, comma 25, dell’Allegato II.12, ossia disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;*

*- ai sensi dell’art. 18, comma 21, dell’Allegato II.12, la qualificazione nelle Categorie OS28 e OS30 può essere surrogata dalla qualificazione nella Categoria OG11 (Impianti tecnologici).*

[**Facoltativo**] Per appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 20.658.000,00 oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante richiede i seguenti requisiti aggiuntivi:

* trasmissione dei parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.

[**Facoltativo**] Per appalti di lavori di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante richiede i seguenti requisiti aggiuntivi:

* prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori.

# Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub‐associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Requisiti di idoneità professionale**

* Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a **(anagrafe antimafia**), deve essere posseduto:
* da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
* da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa**

* Il requisito relativo al possesso dell’attestazione SOA di cui al precedente art. 6.2. lett. a. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

# Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

**Requisiti di idoneità professionale**

* Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi**

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, in conformità a quanto previsto dall’art. 67 del Codice e dall’allegato II.12.

* Ai sensi dell’art. 67 del Codice, per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità: 1) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; 2) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

# AVVALIMENTO

[***Ove pertinente***] Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del Codice, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104 del Codice.

*N.B. La Corte Costituzionale (sentenza 11 aprile 2022, n. 91, richiamata anche dal Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 21 agosto 2023, n. 7858) ha ritenuto legittimo il divieto di avvalimento nel settore dei beni culturali; si veda, anche, il parere di precontenzioso Anac n. 422 del 19 settembre 2023, secondo cui il divieto di avvalimento negli appalti relativi al settore dei beni culturali, la cui ratio risiede nella necessità di rafforzarne la tutela, riguarda i soli contratti che hanno ad oggetto i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e si applica indipendentemente dalle categorie di qualificazione.*

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell’art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, **in sede di presentazione** della **propria domanda**, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento **per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell’iscrizione alla Camera di commercio e all’Anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016**.

L’ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e quelli di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

*N.B. Ai sensi dell’articolo 104, comma 4, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo (contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000), è necessario allegare anche la certificazione rilasciata dalla SOA*

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro ……..[*indicare il numero dei giorni previsti*] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 104 del Codice.

# SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3 del Codice.

I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

[**Facoltativo**, *nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all’affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto, dell’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.* L’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: … [*indicare quali*]. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire… [*indicare le motivazioni*].

***Facoltativo***, *nel caso in cui la stazione appaltante intenda* vietare il subappalto *a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero* Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: … [*indicare le prestazioni*]. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire … [*indicare le motivazioni*].

*N.B. Ai sensi dell’art. 119, comma 3 del Codice, si prescinde dalla valutazione del rischio di infiltrazioni criminali quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.*

Il subappalto è pertanto consentito come segue:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lavorazione** | **Cat.** | **Clas.** | **Importo (€)** | **Incidenza** | **Classificazione lavori** | **Subappaltabile** |
| *….* | …. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. |

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

**Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell’opera; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.**

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 e in coerenza all’allegato II.2-bis.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 119 del Codice ed al Capitolato Speciale.

# REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 102 del Codice:

* + Il concorrente si impegna a garantire l’applicazione del/dei contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dalla stazione appaltante nel presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
  + Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato. L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nell’articolo 18 del capitolato e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.
  + Il concorrente si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate con le modalità indicate nella propria offerta.

Ai sensi dell’Allegato II.3, inoltre:

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
2. Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 198/2006:
   * devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l’applicazione delle penali previste dallo schema di contratto, oltre che l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento
3. Gli operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50:

* sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. L’operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali previste dallo schema di contratto;
* sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali previste dallo schema di contratto

1. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
   * una quota pari al\_\_\_\_\_\_\_\_\_per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
   * una quota pari al\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

*N**.B. In conformità all’articolo 57 del Codice, la stazione appaltante è tenuta ad inserire nel bando di gara specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a:*

*a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;*

*b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11.*

*Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 57 stabilisce, altresì, che l’allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.*

*Ai sensi dell’art. 102 del Codice, inoltre, le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:*

*a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*

*N.B.* L’Ordinanza commissariale n. 140 del 30 maggio 2023 “Ulteriori misure per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione”, dispone per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia: “Non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l’applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: “pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC”; 6 - art. 47-bis: “composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto”; - art. 53: “semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici”; - art. 55: “misure di semplificazione in materia di istruzione”; - art. 55-bis: “regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale”; - art. 56: “disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”; - art. 56-bis: “iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL”; - art. 56-ter: “misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca”; - art. 56-quater: “modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”. Le disposizioni del citato art. 47, riprodotte nell’allegato II.3 al Codice, sono ora richiamate, come rilevato, dall’art. 57, comma 2-bis del Codice, in seguito alle modifiche apportate dal decreto correttivo**. Al riguardo, nel segnalare che è in corso di valutazione l’opportunità di adottare un’Ordinanza commissariale in deroga all’obbligo per l’o.e. di rendere le dichiarazioni e gli impegni di cui all’Allegato II.3, si rinvia al paragrafo 2.5. della Nota illustrativa, ove sono state fornite alcune indicazioni, emerse dalla giurisprudenza, sulle modalità attuative delle clausole in questione, da tenere in considerazione nel redigere la documentazione di gara.**

[**Se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 113 del Codice**] Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto … [*specificare*].

Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l’operatore economico, ai fini dell’esecuzione del contratto, deve essere in possesso della cd. “patente a punti” o documento equivalente ai sensi del citato articolo, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100 comma 4 del Codice.

N.B. L’Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016” disciplina il cd. badge di cantiere digitale. **Per la relativa applicazione**, l’art. 6 dell’Ordinanza prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore, le Casse Edili e la CNCE si adeguano alle disposizioni contenute nella stessa e garantiscono l’interoperabilità delle proprie piattaforme con la Sezione “Monitoraggio Cantieri” nella piattaforma GE.DI.SI.. Terminate le attività prodromiche, il Commissario Straordinario approva con apposito decreto i documenti di compliance per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Per la ricostruzione pubblica e degli edifici di culto, le relative disposizioni si applicano ai cantieri il cui contratto di affidamento dei lavori è sottoscritto successivamente alla pubblicazione del citato decreto commissariale. Sono inoltre stabiliti termini di adeguamento progressivi in rapporto al valore complessivo dei lavori (art. 6, comma 4). **Pertanto la disposizione che segue sarà applicabile in funzione della disciplina transitoria descritta.**

Trovano applicazione le disposizioni dell’Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”.

# GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta [*eventualmente: “per ciascun lotto”*] è corredata, **a pena di esclusione**, da una **garanzia provvisoria** pari a ... [*2% del valore complessivo dell’appalto* ov*vero altra percentuale ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice*] e precisamente di importo pari ad € ... [*indicare*]. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

*N.B. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1% ovvero incrementarlo sino al 4%.*

[*In caso di gara divisa in più lotti*] In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

***[In alternativa, la stazione appaltante può indicare, se necessario, una sola delle due opzioni sopra indicate]***

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto … [*la stazione appaltante indica gli estremi del conto presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria*].

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
* da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all['articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107) che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

* <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
* <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
* <http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp>

*N.B. Si raccomanda di prendere visione del documento denominato* [*https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie*](https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[***Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti*** con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, *o su registri elettronici qualiﬁcati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014*. L’operatore economico può, alternativamente:

* presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme … [*indicare le piattaforme cui la stazione appaltante è abilitata*];
* presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

[***In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche***] L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

**Si specifica che, per verifica telematica, si intende anche la verifica effettuata tramite PEC.**

La **fideiussione** deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (oggi d.M. 16 settembre 2022 n. 193).
4. avere validità per ... giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento*] dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
   * la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
   * la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
   * l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. [***facoltativo***]: essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... [*indicare*] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
3. *[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche]* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme telematiche;
4. Riduzione del …. % [*la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%*] in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: …… [*la stazione appaltante individua le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice*]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

# SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO]

Ai fini della presentazione dell’offerta, **non è previsto il sopralluogo**.

***[In alternativa]***

*N.B****.*** *Prevedere il sopralluogo soltanto in casi debitamente motivati. Secondo il Tar Lazio 3.01.2024 n. 140 la sanzione dell’esclusione per mancato sopralluogo sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Nel bando tipo Anac 2/2024 sui SIA, attualmente in consultazione, l’Anac ha previsto la facoltatività del sopralluogo a pena di esclusione, ma facendo riferimento al contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, ha aperto un confronto con gli stakeholders in merito alla possibilità di escludere il concorrente che non abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio per inammissibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera a) del codice. Si ricorda, infine, che esiste anche una tesi intermedia secondo cui anche quando è previsto come obbligatorio, il mancato sopralluogo è sanabile in sede di soccorso istruttorio. Si evidenzia, altresì, che è in via di aggiornamento il bando tipo n. 1/2023, che potrà fornire ulteriori indicazioni alle quali dovrà essere adeguato il disciplinare.*

Il sopralluogo su ... *[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo]* è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni … *[fornire la motivazione].* La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato *… [indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella Piattaforma]*.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore *... [indicare]* del giorno … *[indicare],* tramite la Piattaforma allaSezione… *[indicare]* e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo *[fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area* della *Piattaforma in caso di sopralluogo virtuale]* del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ... *[indicare]* giorni di anticipo. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

*N.B. I sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.*

# PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante “Esonero del pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative”, e successive modifiche ed integrazioni.

*N.B. Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo, il RUP dovrà inviare esclusivamente via PEC all’indirizzo* [*protocollo@pec.anticorruzione.it*](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)*, entro 15 giorni solari successivi alla indizione della procedura, la richiesta di esonero secondo l’apposito modello.*

# MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L’offerta [*ove richiesto aggiungere “e la documentazione”*] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

[*In caso di richiesta di campioni o altri documenti cartacei non altrimenti acquisibili*] I campioni e i documenti cartacei non altrimenti acquisibili*] specificare quali*] devono essere trasmessi al seguente indirizzo: … [*indicare l’indirizzo*].

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore … [*indicare*] del giorno … [*indicare*] a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo [1.1.](#_heading=h.17dp8vu)

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di … [*indicare il numero e l’unità di misura*] per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati … [*indicare i formati dei files che possono essere caricati nella Piattaforma*].

# Regole per la presentazione dell’offerta

[*Facoltativo*] Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo [1](#_heading=h.4d34og8) e nel … [*la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico*] di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

[*La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio:* …*]*

L’“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica [*in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare*];

C – Offerta economica [*in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare*].

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata [*eventuale, mediante … specificare in che modo*].

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

[**Facoltativo**] Le dichiarazioni ... [*specificare quali*] sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma [*eventualmente indicare il link dove si può prendere visione delle dichiarazioni. In alternativa: indicare “sono compilate online*”].

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana. [*In alternativa in caso di bilinguismo*] Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana [*e, o specificare*] … [*indicare l’altra lingua*].

***[In alternativa]*** La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo [*specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante]* può essere presentata senza bisogno di traduzione. in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per … [*indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni*] dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

# SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;

***[in caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto‐legge 6 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]***

* sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente Bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di …… *[indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni]* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di ………. *[indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni*]. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

# DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico utilizza [*eventualmente: per ogni singolo lotto*] la Piattaforma … [*la SA indica la Sezione/Area della Piattaforma*] per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. documento di gara unico europeo elettronico su supporto informatico;
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. documentazione in caso di avvalimento;
6. documentazione per i soggetti associati;
7. [Specificare gli altri documenti quali: Dichiarazione assenza conflitto di interessi; Dichiarazione titolare effettivo] … [indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell’affidamento, diversi da quelli già in possesso]

# Domanda di partecipazione e procura

La domanda di partecipazione reca le informazioni e le dichiarazioni di cui al modello allegato n. ….. ed è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95, il concorrente dichiara:

1. le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
2. gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
3. tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

[*In caso di suddivisione della gara in lotti*] Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

**Dichiarazioni relative al partecipante:**

* + - 1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
      2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
      3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
      4. in caso di **avvalimento premiale e di partecipazione alla gara sia dell’impresa ausiliaria che dell’impresa ausiliata**, attestazione e dimostrazione da parte dell’impresa ausiliaria che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale dichiarazione, corredata da idoneo supporto documentale ai sensi dell’art. 104, comma 12, del Codice;
      5. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
      6. ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., precisandone gli estremi;
      7. ad integrazione di quanto indicato nel DGUE di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008;
      8. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
      9. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
      10. i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell’operatore economico;
      11. i dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione mediante l’Allegato [*specificare*];

**Dichiarazioni relative all’offerta, alla documentazione di gara ed all’oggetto dell’appalto**

* + - 1. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
* delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
* di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
  + - 1. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
      2. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso *e [in caso di sopralluogo obbligatorio di aver effettuato il sopralluogo prescritto dal disciplinare di gara ….*];
      3. il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia fideiussoria ovvero le ulteriori informazioni pertinenti ai sensi del presente disciplinare;

**Dichiarazioni relative al CCNL ed alla disponibilità di mano d’opera, mezzi e attrezzature**

* + - 1. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
      2. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
      3. di applicare al personale impegnato nell’esecuzione del contratto il CCNL indicato nel bando di gara (identificato dal codice alfanumerico unico);

*[in alternativa]*

di applicare al personale impegnato nell’esecuzione del contratto il CCNL (indicato identificato dal codice alfanumerico unico), ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

***o in alternativa***

di applicare al personale impegnato nell’esecuzione del contratto il CCNL che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato **nella dichiarazione di equivalenza allegata all’offerta tecnica**, redatta in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del Codice dei contratti e dal relativo allegato I.01, assicurando l’applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

* + - 1. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
      2. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
      3. (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256 [*verificare se si applichi altro CAM o altro decreto*];
      4. (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d’uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256 [*verificare se si applichi altro CAM o altro decreto*];

**Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi**

* + - 1. di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) accessibile al seguente link … *[indicare]* e ***[in caso di vigenza di ulteriori patti/protocolli di legalità]*** di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità *… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. … del …, delibera n… del …]* accessibile al seguente link … *[indicare];*
      2. di accettare le clausole di cui all’articolo 5 del vigente “Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma”, di cui all’articolo 15.5 del disciplinare;
      3. di accettare i controlli previsti da “Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l’Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
      4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante … reperibile a … *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo*] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
      5. di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa mediante l’Allegato [*specificare*];
      6. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice ed inserita all’interno dell’offerta tecnica;
      7. di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016” e, in particolare, alla disciplina del cd**. badge di cantiere digitale** [***disposizione che sarà applicabile in funzione della disciplina applicativa e transitoria prevista dalla citata ordinanza***].

**Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità**

* + - 1. di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
      2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA; A tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati;
      3. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
      4. di assumere l’impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dell’appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale**

* + - 1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
      2. di essere consapevole che, nei casi di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l’offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
      3. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
      4. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale;
      5. il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005;

*[per gli operatori economici transfrontalieri*] indica il domicilio fiscale e l’indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal presente Disciplinare, elegge domicilio nell’apposita area del Sistema ad esso riservata.

*[in alternativa, nel caso in cui l’operatore economico non sia presente nei predetti indici]:* di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell’apposita area del Sistema ad esso riservata.

**Dichiarazioni relative all’utilizzo della Piattaforma**

* + - 1. di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
      2. di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;

**Dichiarazioni specifiche**

* + - 1. [*Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 del Codice*] di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all’articolo [9;](#_heading=h.40ew0vw)
      2. [Per le clausole sociali di cui all’art. 57 del Codice]
* di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9, *[completare in base a come è stata declinata la clausola].*
  + - 1. di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008;
      2. [*obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi*] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005**:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:
  1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

*N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un’unica dichiarazione. Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario l’amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse*

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

# Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il concorrente compila il DGUE, reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: [indicare l’indirizzo completo], in conformità alle indicazioni fornite dal Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (allegato n. …).

# Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’[articolo 2, comma 1, lettera o)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67), [del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

# 15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del relativo provvedimento.

# Documentazione in caso di avvalimento

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

Inoltre, in caso di avvalimento premiale e di partecipazione alla gara sia dell’impresa ausiliaria che dell’impresa ausiliata, l’impresa ausiliaria **è tenuta a dimostrare in concreto e con adeguato supporto documentale**, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale dichiarazione, ai sensi dell’art. 104, comma 12, del Codice.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato………………………… [Indicare se il contratto deve essere presentato nell’offerta tecnica o nella domanda amministrativa].

# Documentazione ulteriore per i soggetti associati

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  + 1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    3. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
* dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

* **in caso di RTI costituito**:
* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
* dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
* **in caso di RTI costituendo:**
* copia del contratto di rete;
* dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
  + 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    3. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell’articolo 5 del vigente “*Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma*”, al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

* L’appaltatore ovvero l’impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
* Il soggetto che espleta la procedura, o l’appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all’art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;
* Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l’esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità; a tal fine, l’Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, che l’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese”, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

* Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
* Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
* Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
* Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
* Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 [c.c.](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702%3Acodice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137) o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
* Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
* Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
* Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
* Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
* Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
* Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
* Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all’art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
* Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
* Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
* Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
* Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
* Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
* Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
* Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
* Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
* Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.

# OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce [*in caso di gara a lotti inserire: “per ogni singolo lotto”*] la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità … [indicare le modalità], a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

* + - 1. relazione tecnica descrittiva della metodologia di esecuzione dei lavori in appalto;
      2. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
      3. in caso di adozione da parte dell’operatore economico di CCNL diverso da quello indicato all’art. 3, **dichiarazione di equivalenza delle tutele, redatta ai sensi dell’art. 11 e dell’Allegato I.01 del Codice** con l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL applicato;
      4. *[indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti anche con riferimento a quanto stabilito dall’art. 102 del Codice dei contratti.* In particolare, nel caso di applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni gli offerenti rispondono al Capitolato Informativo attraverso la propria offerta di Gestione Informativa secondo le modalità stabilite Allegato I.9. L’offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell’offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell’appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest’ultimo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti]

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto 18.1, i seguenti elementi: … *[specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato contenente l’indice richiesto per la relazione]*

In caso di mancata proposta su uno o più criteri concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i corrispondenti punteggi relativi al criterio suddetto.

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

*[Se previste le relative clausole ai sensi dell’art. 9, specificare i pertinenti contenuti da illustrare nell’offerta tecnica]*.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

# OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire*: “per ogni singolo lotto”*]* la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità … [*indicare le modalità].* L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. *….. [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad esempio: prezzo complessivo, ribasso percentuale],* al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a … *[indicare il numero] cifre decimali;*
2. la stima degli oneri di sicurezza aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. la stima dei costi della manodopera;
4. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice;
5. [***Facoltativo***] Riduzione percentuale del tempo contrattuale.

[*in tale caso, la stazione appaltante indica, nello schema di contratto, le penali che saranno applicate* in caso di *mancato rispetto della riduzione offerta*]

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

1. ***[Facoltativo]*** … *[indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell’offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni].*

*N.B. Quando la stazione appaltante richiede l’indicazione di più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.*

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

***[oppure]***

Ai sensi dell’articolo 70, comma 4, lett. d) del Codice, sono **ammissibili** le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, nell’ambito dei seguenti limiti di operatività [*specificare*].

# CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

N.B. Ai sensi dell’articolo 108, comma 11, del Codice, in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi [*la stazione appaltante, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici*].

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PUNTEGGIO MASSIMO** |
| **Offerta tecnica** | ***... [indicare punteggio]*** |
| **Offerta economica** | ***... [indicare punteggio]*** |
| **Offerta tempo [facoltativo]** | ***... [indicare punteggio]*** |
| TOTALE | 100 |

# Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

***Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | criteri di valutazione | punti max |  |  | sub-criteri di valutazione | punti D max | punti Q max | punti T max |
| 1 | …  *[indicare criterio]* | … |  | 1.1 | … *[indicare sub-criterio]* | … | … | … |
|  | 1.2 | *… [indicare sub-criterio]* | … | … | … |
| 2 | … *[indicare criterio]* | … |  | 2.1 | *… [indicare sub-criterio]* | … | … | …. |
|  | 2.2 | … *[indicare sub-criterio]* | … | … | … |
|  | Totale | 100 |  |  |  |  |  |  |

*Nell’individuare gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica la stazione appaltante* *individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022.*

***[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico]*** Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a ... *[indicare la/le soglie di punteggio]* per … *[indicare “il punteggio tecnico complessivo” oppure indicare “i seguenti criteri: …”, specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento].*

*[Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici]* Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

# Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

***[In caso di criteri qualitativi]*** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo … *[indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].*

*N.B. Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione ( per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: “la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”).*

***[In caso di criteri quantitativi]*** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo …. *[indicare il metodo prescelto –- ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.].*

***[In caso di criteri tabellari]*** Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

# Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica e dell’offerta tempo, ove prevista

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *[selezionare una delle formule di seguito indicate]:*

**Formula con interpolazione lineare**

dove

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

= ribasso percentuale del concorrente i-esimo

= ribasso percentuale più conveniente

***[o in alternativa]***

**Formula “bilineare”**

dove

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

= ribasso percentuale del concorrente i-esimo

= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 *[indicare nei documenti di gara la percentuale applicata*]

= valore del ribasso più conveniente

***[o in alternativa]***

**Formula “quadratica”**

dove

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

= ribasso percentuale del concorrente i-esimo

= ribasso percentuale più conveniente

***α =***  coefficiente tale per cui

|  |
| --- |
| *N.B. La formula bilineare viene normalmente utilizzata per scongiurare il rischio di ribassi eccessivi. Nel caso di ribassi tutti concentrati intorno alla media si potrebbe determinare un premio eccessivo per il ribasso maggiore, con un risultato opposto rispetto a quello desiderato con l’utilizzo della formula bilineare. La stazione appaltante dovrebbe valutare ciò nella predisposizione della documentazione di gara, favorendo per quei possibili casi formule alternative, quali la formula quadratica con un coefficiente α<1.* |

***[o in alternativa]***

**Formula “…”** *[Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta].*

***[In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale]***

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la ……………… [selezionare una delle formule sopra indicate].

# Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: ... [*indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].*

***[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore]*** Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

dove

= punteggio del concorrente *i-esimo*

= coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n [*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

***[In caso di scelta di un metodo diverso dall’aggregativo compensatore]***

Il punteggio è dato *... [indicare il metodo di calcolo prescelto,].*

***[Facoltativo: riparametrazione – si prevede una riparametrazione unica, rammentando che il bando tipo Anac n. 1/2023 prevede anche la possibilità di doppia riparametrazione in relazione ai singoli punteggi tecnici ed in relazione al punteggio tecnico complessivo]*** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

# COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. [*min. 3 max 5*] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

[***Facoltativo***] Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

# SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno … [*indicare il giorno*], alle ore … [*indicare l’ora*].

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte tecniche;
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

[**Facoltativo**] Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale [**o, in alternativa**] la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [*indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, “nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a ………” indicare il numero]*

Con l’inversione procedimentale si procede alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, ad eccezione di quella relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, successivamente si procede alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara [***in alternativa***] Con l’inversione procedimentale si procede alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, ad eccezione di quella relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, successivamente si procede alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del concorrente primo in graduatoria [***in alternativa***] Con l’inversione procedimentale si procede alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, ad eccezione di quella relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, successivamente si procede alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, poi, alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del concorrente primo in graduatoria.

# VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

*[Eliminare questo articolo se si ricorre all’inversione procedimentale]*

Il/la … [*scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante*] accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

# VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche [*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*] sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

*[Scegliere tra il RUP e* La commissione giudicatrice] … procede [*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*] all’apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[***In alternativa in caso di inversione procedimentale***]

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche [*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*] sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede [*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*] ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[***Facoltativo: in caso riparametrazione***] La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto [18.4.](#_heading=h.3im3ia3)

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20:

1. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
2. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede [*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*] all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche [*e, ove prevista, dell’offerta tempo*], secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul … [*scegliere tra prezzo o offerta tecnica o, ove prevista, offerta tempo*].

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro … [*indicare il termine perentorio di presentazione dell’offerta migliorativa*]. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto [2.3.](#_heading=h.2xcytpi) È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto [2.3.](#_heading=h.2xcytpi)

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo [20, i](#_heading=h.1jlao46) prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

* mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
* presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
* presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
* [*Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento*] mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

# VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

***[Se la stazione appaltante ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell’anomalia delle offerte il presente articolo deve inserito dopo il successivo]***

Sono considerate anormalmente basse le offerte che …. [*la stazione appaltante indica gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un’offerta*].

*N.B. In caso di riparametrazione, specificare l’esatta cronologia delle operazioni di riparametrazione ed effettuazione della verifica di anomalia.*

[***Facoltativo***] La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP [***Facoltativo*** *avvalendosi di … indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc*] ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

[***Facoltativo***] Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Non sono ammesse giustificazioni:

1. in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
2. in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, esaminate le giustificazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

# VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[*Eliminare questo articolo se* ***non*** *si ricorre all’inversione procedimentale*]

Il/La … [*scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante*] procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

* controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
* verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
* attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche [***Facoltativo*** *il secondo in graduatoria e*] n. … [*indicare il n. di concorrenti che saranno sottoposti a controllo*] concorrenti, sorteggiati … [*indicare le modalità del sorteggio, ad esempio automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma*], ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

# AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

[**Facoltativo**] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

[**Facoltativo**] Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, ai sensi dell’Allegato I.01:

* l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3;
* l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto [*specificare, ove pertinente*] e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante potrà disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Non si procederà al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, nonché la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro … [*di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso*] giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell’articolo 70, comma 4, del Codice, sono inammissibili le offerte:

1. non conformi ai documenti di gara;
2. ricevute oltre i termini indicati nel bando;
3. in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
4. considerate anormalmente basse;
5. presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
6. il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

[**Facoltativo**] A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

***[Nel caso in cui sia prevista l’approvazione del contratto]*** Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. Nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti comunicati è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub- contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 e in coerenza all’Allegato II-2-bis del Codice.

Il contratto è stipulato mediante … *[indicare una delle modalità individuate dall’articolo 18 del codice].*

**Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

[**Facoltativo**] In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.

# OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

# CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario [*nel caso di più lotti: di ciascun lotto*] deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [*per le pubbliche amministrazioni*] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché [*per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO*] nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO] [*negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01*].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario [*nel caso di più lotti: di ciascun lotto*] ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [*indicare il* *link dove è possibile leggere i predetti documenti*].

# PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

# ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

# DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di ... [*indicare il Tribunale competente*].

[***Facoltativo****, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 213 del Codice nel contratto*] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo 210 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ... n. .... del ....

[*indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria*].

***[Obbligatorio]*** Trova applicazione, la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. …. [*indicare il numero*] membri.

# TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali … [*indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati*].

[***In alternativa***] I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub … [*indicare il numero dell’allegato*].